

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### 1. Premessa

La crisi energetica innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha determinato una accelerazione per tutti i paesi dell'Unione europea nella trasformazione del proprio sistema energetico al fine di ridurre la dipendenza da importazione di gas e di altri combustibili fossili, verso un maggiore impiego delle fonti rinnovabili. Tra le ragioni che hanno determinato l'esigenza di adottare il presente decreto concorrono anche fenomeni generali come la transizione ambientale e digitale, l'evoluzione tecnologica, la specializzazione settoriale e la moltiplicazione delle sedi di produzione normativa, unitamente ai fattori contingenti.

Il Regolamento (UE) 2023/435, approvato il 27 febbraio 2023 ed entrato in vigore il 1° marzo dello stesso anno, ha introdotto un nuovo quadro regolatorio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 consentendo agli Stati membri di modificare i Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), oltre alle possibilità di rimodulazione già previste, anche con l'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, oggi Missione 7 del PNRR.

In coerenza con quanto previsto dal citato regolamento (UE) 2023/435, la citata nuova Missione, attraverso 5 riforme e 17 investimenti, punta a:

- 1) rafforzare le reti di trasmissione e distribuzione, sia dell'energia elettrica che del gas;
- 2) accelerare la produzione di energia rinnovabile;
- 3) aumentare l'efficienza energetica e digitale;
- 4) creare le competenze nei settori pubblico e privato per la transizione verde;
- 5) promuovere la catena del valore delle energie rinnovabili e dell'idrogeno attraverso misure che facilitino l'accesso al credito e ai crediti d'imposta.

Tra le nuove cinque riforme, la prima riguarda la "Razionalizzazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale" che prevede l'adozione e l'entrata in vigore di un unico testo legislativo primario e che consolidi tutte le norme che regolano la promozione delle fonti energetiche rinnovabili.



Obiettivo di questa riforma è consolidare e razionalizzare la legislazione e le disposizioni vigenti che disciplinano la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.

La riforma consiste nell'adozione e nell'entrata in vigore di un unico atto legislativo primario che raccoglie, compila e consolida tutte le norme che disciplinano la diffusione delle energie rinnovabili e sostituisce tutta la legislazione esistente in materia. L'atto legislativo stabilisce, inoltre, i principi per la razionalizzazione e la armonizzazione delle procedure di autorizzazione per le fonti energetiche rinnovabili a livello subnazionale.

Tra i 17 investimenti è compresa la raccomandazione di snellire le procedure di autorizzazione per l'energia rinnovabile a livello centrale e locale.

Ai fini dell'attuazione delle predette misure, a livello nazionale, un ulteriore elemento di complessità è dato dal fatto che il flusso principale della regolazione è stato alimentato da provvedimenti a contenuto *ab origine* eterogeneo.

Coordinare le norme nazionali tra di loro e adeguare queste ultime alle disposizioni eurounitarie; completare, ove necessario, il recepimento delle direttive comunitarie; eliminare le disarmonie tra i vari settori; individuare sedi e organi della programmazione energetica e precisarne le competenze, unitamente alla riduzione nonché semplificazione del complesso della normativa vigente, diventa, allora, strettamente funzionale al rilancio della politica energetica del nostro Paese.

Va poi considerato che le disposizioni che regolano la materia continuano ad essere disseminate in fonti normative tanto numerose quanto frammentarie, tali da risultare di difficile individuazione, anche in ragione della scarsa chiarezza dei testi che si sovrappongono. In tale contesto, pertanto, risulta opportuno riorganizzare l'intera normativa in materia.

Nella cornice di una così abnorme produzione normativa, la certezza del diritto va perseguita con ogni strumento possibile, secondo una strategia sinergica dispiegata su tre fronti:

- a) la riduzione quantitativa della legislazione vigente;
- b) il riassetto ed il riordino per ambiti tematici omogenei;
- c) il miglioramento della qualità della regolazione per ridurre la tendenza fisiologica delle norme a proliferare.



Il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa intende percorrere tutte le strade appena menzionate, attraverso la redazione di un decreto in linea con le disposizioni previste dal PNRR, in ragione della delega ricevuta che consente di intervenire oltre che sul riordino anche sulla riduzione e semplificazione, sulla razionalizzazione e sulla qualità della legislazione.

L'eccesso di produzione normativa, la sua complessità formale e spesso la sua difficile attuabilità sono più volte stati fonte di effetti paralizzanti rispetto a una efficace ed incisiva politica energetica, difficile da attuare non solo per il cittadino ma anche e soprattutto per le stesse imprese chiamate ad attuare la politica energetica.

Da queste considerazioni discende l'avvertita esigenza, non più differibile, di procedere alla ridefinizione di un quadro normativo che riassume, integrandoli coerentemente, i principi fondamentali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili del nostro Paese.

In particolare, la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle norme disciplinanti i regimi in materia di energie rinnovabili nonché il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria, costituiscono gli strumenti attraverso cui il presente decreto intende assicurare, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e paesaggistici.

Un tale processo deve naturalmente svolgersi nell'ambito dell'assoluta garanzia dei diritti inviolabili degli individui e dell'interesse pubblico generale e, fra i valori da tutelare, figura sicuramente l'ambiente quale *habitat*, come tutelato dall'articolo 9 della Costituzione all'esito di un recente percorso di revisione e aggiornamento delle relative previsioni. Esiste però un terreno nel quale le due esigenze – quella di tutela dell'ambiente e, in particolare, di un ambiente salubre quale *habitat* naturale del genere umano, e quella di valorizzazione della libertà individuale e imprenditoriale – si saldano, ed è lo sviluppo della *green economy*, che trova il suo caposaldo e necessario presupposto nella diffusione delle energie rinnovabili, tema disciplinato anche dall'Unione europea, che persegue la semplificazione amministrativa nell'ambito delle Missioni PNRR (tra le quali il RePowerEU) ed assegna ai Paesi europei obiettivi di progressivo aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili.



In tale quadro il Governo ha attribuito, fin dalla predisposizione del suo programma, preminente rilievo al tema della semplificazione normativa, al quale è preposto il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

I ministri proponenti (Ministro per la Pubblica amministrazione, Ministro per le Riforme e la semplificazione normativa e Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica), dunque, hanno da subito avviato un tavolo di lavoro per affrontare le molteplici questioni concernenti la redazione di un provvedimento normativo per i procedimenti finalizzati alla produzione di energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 26, legge 5 agosto 2022, n.118.

In relazione alla complessità e pluralità delle tematiche da affrontare, sono stati coinvolti molteplici soggetti istituzionali e della società civile al fine della completa valutazione di tutti gli interessi sottesi alla tutela dell'ambiente come da ultimo declinato dall'articolo 9 della Costituzione.

Parallelamente si pone l'opportunità di un efficace intervento di contrasto ai cambiamenti climatici ormai in atto, anche al fine di rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione e di produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dall'Unione europea. Tale esigenza si salda con la duplice necessità di contrastare l'inquinamento atmosferico e di assicurare una maggiore indipendenza energetica al Paese nei nuovi drammatici contesti internazionali destinati ad incidere direttamente sugli approvvigionamenti di olio combustibile e gas naturale, esponendo i Paesi dell'Europa, fra essi in particolare il nostro, a fenomeni internazionali speculativi ormai ben conosciuti dai consumatori italiani.

La possibilità di un intervento mirato di sistematizzazione e semplificazione della normativa concernente le fonti rinnovabili è confermata dalla considerazione che si tratta, per l'appunto, non di un'attività di tutela ambientale e del paesaggio, ma di un'attività di produzione di energia, da considerare al pari di ogni altra attività di produzione industriale, ma da favorire con particolare intensità per i suoi positivi effetti per l'ambiente (e quindi per il paesaggio), nonché per l'economia nazionale (rapida riduzione della dipendenza energetica da gas e petrolio, attrazione degli investimenti, incremento dell'occupazione, sviluppo delle filiere produttive di eccellenza nazionale).

## **2. Il quadro normativo interno e sovranazionale**



Come anticipato, lo sviluppo e la massima diffusione di fonti energetiche rinnovabili si rivelano cruciali non solo per l'autonomia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ma anche per la realizzazione della transizione ecologica, che è un obiettivo chiarissimo e vincolante sul piano europeo e internazionale (tra gli altri, si v. Accordi di Parigi del 2015, Agenda ONU 2030, *Clean energy package*, *Green New Deal*, *Next Generation EU*, "Normativa europea sul clima"). Unitamente alla transizione digitale, inoltre, la transizione ecologica definisce una nuova politica industriale europea e rappresenta uno dei pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

All'interno della Missione 2 del PNRR ("*Rivoluzione verde e transizione ecologica*"), infatti, è compresa la Componente 2 denominata "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*", la cui finalità è proprio quella di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione del sistema energetico attraverso cinque linee di riforma e ingenti investimenti.

La massima diffusione delle energie rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi sovranazionali di neutralità climatica entro il 2050 risulta in linea anche con la già menzionata legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1, la quale ha dato espresso rilievo all'ambiente sia nel perimetro dei principi fondamentali, sia in seno alla c.d. Costituzione economica, innovando gli articoli 9 e 41 della Costituzione. La tutela dell'ambiente diviene esplicitamente un compito della Repubblica, anche nell'interesse delle future generazioni (art. 9 Cost.). L'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno all'ambiente (art. 41, comma 2, Cost.); inoltre, l'attività economica pubblica e privata può essere indirizzata e coordinata a fini ambientali (art. 41, comma 3, Cost.).

Tra i principi (e gli obiettivi) fondamentali della materia in esame, anche alla luce del generale *favor* a livello internazionale ed europeo per la massima diffusione delle fonti rinnovabili, devono essere annoverati quelli di semplificazione e di celere conclusione delle procedure autorizzative per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da siffatte fonti di energia (in questi termini, v., ad esempio, tra le tante, Corte cost. 25 marzo 2022, n. 77, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una normativa regionale che, tra l'altro, aveva sospeso il termine per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, relativamente a talune zone agricole).

Invero, la materia delle Energie Rinnovabili, nel corso degli ultimi anni, è stata oggetto di numerosi interventi normativi che, pur dichiaratamente volti allo snellimento delle



procedure di autorizzazione di impianti alimentati da fonti “pulite”, hanno creato una stratificazione legislativa non di agevole interpretazione e applicazione.

Al riguardo, la Comunicazione della Commissione europea dell’8 marzo 2022 dal titolo *“REPowerEU: azione europea (nel tentativo di affrancarci dalla dipendenza del gas russo) comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili”* richiede di *“garantire che la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il loro collegamento alla rete e la rete stessa siano considerati d’interesse pubblico prevalente e nell’interesse della sicurezza pubblica e possano beneficiare della procedura di pianificazione e autorizzazione più favorevole tra quelle disponibili”*, considerato che *“uno degli ostacoli principali agli investimenti nelle energie rinnovabili e relative infrastrutture è risultato essere la durata delle procedure amministrative”* (v. in part. par. 2.2.3. della Comunicazione citata).

Non è un caso che, al fine di realizzare gli ambiziosi obiettivi sovranazionali di progressiva decarbonizzazione del sistema energetico, il PNRR attribuisca un primario rilievo alla *“semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili on-shore e offshore”* e alla creazione di un *“nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili”* (PNRR, 130-131).

In particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – nella versione approvata il 13 luglio 2021 – nell’ambito della Missione 1 (M1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 1 (C1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA, prevede che per assicurare la riforma di una “buona amministrazione” è necessario semplificare le procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese tra cui proprio quelle in materia energetica (vedi M1C1- 60, 61 e 63).

In linea con gli indirizzi delineati nel PNRR, il Piano per la transizione ecologica (PTE) si fa carico di integrare le politiche ambientali nazionali con la digitalizzazione e la transizione energetica, prevedendo, tra l’altro, che l’apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72% entro il 2030 e coprire quote prossime al 100% del *mix* energetico primario complessivo, attraverso *“investimenti e riforme finalizzati a un rapido incremento della penetrazione delle energie rinnovabili”*, che risulta oggi ostacolato dalle *“difficoltà autorizzative”* e dalle *“complessità procedurali”*.

Per raggiungere tali obiettivi intermedi entro il 2030, in particolare, si stima che il fabbisogno di nuova capacità FER da installare debba attestarsi intorno a 70-75 GW, vale a



dire tra 7 e 8 GW/anno, il che richiede, ancora una volta, *“un cambio di passo nei processi autorizzativi di messa in opera di capacità FER”* (Relazione sullo stato di attuazione del Piano per la Transizione Ecologica, 30 maggio 2022, 10 ss.).

Ancora, la Direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023 (c.d. “RED III”) ribadisce che *“Alcuni dei problemi più comuni incontrati dai promotori di progetti in materia di energia rinnovabile riguardano la complessità e la lungaggine delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni e di connessione alla rete stabilite a livello nazionale o regionale nonché la mancanza di personale sufficiente e di competenze tecniche da parte delle autorità di rilascio delle autorizzazioni per valutare l’impatto ambientale dei progetti proposti. È pertanto opportuno razionalizzare taluni aspetti ambientali dei processi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile”* (Considerando n. 24).

A tal fine, appare meritevole di apprezzamento l’affermazione del principio dell’interesse pubblico prevalente alla realizzazione di siffatti impianti, dapprima sancito, in una fase particolarmente acuta della crisi energetica, dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22 dicembre 2022 e poi definitivamente introdotto nell’ordinamento dell’Unione europea ad opera della ridetta direttiva 2023/2413/UE, che ha integrato la direttiva 2018/2001/UE con un articolo (l’articolo 16 *septies*) precipuamente rubricato “interesse pubblico prevalente” (cfr., su tale principio, anche il Considerando n. 44 della direttiva 2023/2413/UE).

Più di recente, si segnala la raccomandazione della Commissione europea 2024/1343 del 13 maggio 2024 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati, ove si pone specificamente l’accento sulla necessità di garantire che la realizzazione di impianti FER goda dello *status* di *“massima importanza possibile a livello nazionale ... con tutti i vantaggi che ne derivano nei procedimenti amministrativi o giudiziari”*.

### **3. La base normativa del presente decreto**

L’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come successivamente integrato, delega il Governo, nella prospettiva di sostenere la concorrenza e la competitività del Paese, alla semplificazione e alla riforma di taluni procedimenti amministrativi. In particolare, l’articolo 26, al suo comma 4, introduce una delega specifica per l’adozione *“di uno o più*



*decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese”.*

La delega, dunque, si prefigge una pluralità di obiettivi di carattere trasversale: da un lato, la riduzione degli oneri amministrativi a carico di imprese e cittadini, dall'altro, una maggiore chiarezza normativa prodotta dalla ricognizione e dal relativo riordino, in un'ottica di semplificazione. Il tutto adeguando il nostro ordinamento al diritto dell'Unione europea.

Nell'ambito di tale quadro, i principi e criteri direttivi che guidano nell'esercizio della delega sono, in gran parte, volti a tipizzare e individuare le attività soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure.

La delega conferma, dunque, la necessità di lavorare contemporaneamente sia sul crinale del riordino normativo che su quello della semplificazione procedimentale, entrambi strumenti necessari per assicurare un contesto giuridico ottimale – in termini di certezza, chiarezza e semplicità – alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

La stessa iniziativa comporta anche una incisiva riduzione e semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti la materia, in attuazione degli impegni fissati dal PNRR. Il presente decreto intende affrontare tutti i profili di disciplina degli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili, semplificando radicalmente una normativa complessa e frammentaria che – come già rilevato - ha portato al progressivo rallentamento dei percorsi di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, talvolta proprio a causa di interventi episodici e non coordinati di semplificazione che, negli ultimi anni, hanno finito per aggiungere nuovi oneri agli adempimenti preesistenti.

La formulazione testuale dei criteri di delega, previsti dal comma 5, delinea l'esigenza semplificatoria sopra citata laddove prevede:

*“a) [la] ricognizione e [il] riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior*





*grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;*

*b) [il] coordinamento ... delle disposizioni legislative vigenti ... apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa ...;*

*c) [la necessità di] assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina ...;*”, residuando solo alle lettere d) ed e) la “*semplificazione dei procedimenti amministrativi ... anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi ... aggiornamento delle procedure*”, mentre le lettera f) pone il criterio di chiusura dell’“*adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea;*

*d) [la necessità di] semplificare i procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;*

*e) [la necessità di] aggiornare le procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;*

*f) [la necessità di] adeguare i livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea”.*

Quanto all’*iter* per l’attuazione della delega, l’articolo 26, comma 7, della legge n. 118 del 2022 prevede che il relativo decreto legislativo/i relativi decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi debbono poi essere



trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il ruolo di co-proponenza del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per le riforme istituzionali, insieme con il Ministro competente *ratione materiae* (il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), è emblema dell'importanza e della trasversalità dell'oggetto della delega nonché del coinvolgimento di profili che sono, a un tempo, sia di semplificazione dei regimi amministrativi sia di semplificazione normativa.

#### **4. Contenuti della proposta normativa**

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, attua un'opera di riordino e di semplificazione normativa della disciplina concernente la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, disponendo la contestuale abrogazione delle molteplici disposizioni che oggi disciplinano la medesima materia.

In particolare, l'obiettivo di semplificazione amministrativa è stato perseguito, tra gli altri, attraverso: (i) la riduzione del numero di regimi amministrativi, ora riconducibili solamente a tre (attività libera, procedura abilitativa semplificata, autorizzazione unica); (ii) una revisione delle soglie previste per le valutazioni di impatto ambientale, in modo da rendere effettiva la snellezza intrinseca ai regimi dell'attività libera e della procedura abilitativa semplificata, sull'assunto che questi ultimi abbracciano progetti la cui realizzazione o il cui esercizio non comporta impatti ambientali significativi; (iii) l'integrazione dei procedimenti, conformemente alle previsioni della più richiamata direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE.

Sul piano del riordino normativo, invece, la scelta è stata quella di ricondurre all'interno di un unico decreto la disciplina procedimentale delle fonti rinnovabili; al testo, che presenta i caratteri di brevità ed essenzialità, sono poi elencati gli interventi riferiti ai regimi amministrativi previsti, in guisa da chiarire, con precisione, l'ambito di applicazione di ciascuno di esso. Un apposito allegato è dedicato alle abrogazioni espresse. Giova segnalare, infine, che realizza un'opera di semplificazione normativa anche la scelta di rendere, in linea generale, ciascun regime amministrativo applicabile alle plurime tecnologie che consentono la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico,



fotovoltaico, solare termico, geotermico, *et cetera*), in attuazione di un principio di “neutralità tecnologica”, emulando, peraltro, l’uso del legislatore sovranazionale (si confronti, al riguardo, l’articolo 16 della direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE).

In particolare, **l’articolo 1, comma 1**, individua l’oggetto nelle procedure amministrative riferite alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, nonché agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti, chiarendo che la nuova disciplina ha in sé ogni regola procedurale necessaria alla realizzazione di detti interventi, con conseguente abrogazione ovvero non applicabilità delle precedenti disposizioni concernente la medesima materia. Il comma 1 in commento reca altresì una clausola di salvezza delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di edilizia per l’acquisizione del titolo prettamente edilizio necessario alla “cantierizzazione” degli interventi.

Il **comma 2 dell’articolo 1** pone le finalità dell’intervento normativo, volto ad assicurare *“anche nell’interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio e della concorrenza fra gli operatori presenti e futuri.”*. La transizione ecologica da combustibili fossili a fonti rinnovabili è infatti individuata, in ambito internazionale ed eurounitario, come un necessario strumento di tutela dell’ambiente, nelle sue diverse accezioni individuate dalla nostra Corte costituzionale, rispetto ai fenomeni di inquinamento e di surriscaldamento globale, capaci di compromettere la possibilità di vivere in un *habitat* a misura d’uomo. In tal senso, l’intervento è posto a tutela non solo di tutti i cittadini italiani, ma anche delle future generazioni.

L’intima connessione con il diritto eurounitario – recentemente innovato, come più volte ribadito, dall’entrata in vigore della direttiva 2023/2413/UE, che si spinge fino a disciplinare i profili procedimentali concernenti la realizzazione degli interventi oggetto del decreto in commento – giustifica quanto disposto al **comma 3**, per effetto del quale le



regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Sempre a mente del **comma 3**, il mancato rispetto del predetto termine comporta l'applicazione del presente decreto; il **comma 4** fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che *“si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”*.

L'**articolo 2**, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile *“è soggetta al regime di autorizzazione nei soli casi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.”*

Inoltre, *“gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”* (**comma 2**).

Il **comma 3** sancisce, inoltre, i principi generali di *“celerità, uniformità procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri”* nonché *“del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento”*. Il nuovo regime giuridico dovrà garantire altresì *“la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori”*.

L'**articolo 3** richiama il principio dell'interesse pubblico prevalente di derivazione eurounitaria che attribuisce, di regola e salva prova contraria, priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fatta salva la possibilità di escludere aree selezionate del territorio e particolari tipologie di progetti dalla predetta priorità (**comma 2**). Le ipotesi di esclusione, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. In ogni caso, l'esclusione dovrà assicurare il rispetto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Resta ferma, ai fini della predetta esclusione, l'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 (**comma 3**). Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del predetto decreto legislativo è stato adottato, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, che stabilisce, tra l'altro, principi e criteri omogenei per l'individuazione, da parte delle regioni, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al



raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, secondo l'approccio del c.d. “*burden sharing*”, che implica la condivisione degli “oneri” relativi al perseguimento di tali obiettivi da parte di ciascuna regione.

**L'articolo 4** introduce le definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, anche nel tentativo di fugare dubbi interpretativi emersi durante la vigenza della precedente normativa. Si chiarisce, in particolare, che per “*realizzazione degli interventi*” intende alludersi, non solo alla costruzione dell'impianto singolarmente inteso (sia esso di produzione di energia da fonte rinnovabile o di accumulo), quanto piuttosto alla costruzione e “*all'esercizio*” dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Rientrano, poi, nella nozione di “*realizzazione degli interventi*”, non solo i casi di realizzazione di nuovi impianti, ma anche i casi di interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale di impianti. La nozione *de qua* trova corrispondenza nella “struttura” degli allegati A, B e C, ciascuna dei quali distingue le ipotesi di realizzazione di nuovi impianti da quelle di intervento su impianti esistenti, già autorizzati o abilitati. Per “*soggetto proponente*” si intende il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi che, a qualsiasi titolo, dispone della superficie ovvero della risorsa necessarie per gli impianti da fonti rinnovabili e di accumulo. È definita “*amministrazione procedente*”: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9. Infine, si intende per “*piattaforma SUER*” la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

**L'articolo 5** prevede che le domande e le comunicazioni siano veicolate attraverso la nuova piattaforma unica digitale “SUER” e che, nelle more della sua attivazione, restino operativi gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.

La previsione secondo cui tutti i procedimenti debbano transitare attraverso un'unica piattaforma digitale si mostra in linea con la direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE, e con il PNRR. Giova rammentare che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha predisposto un decreto di istituzione della nuova piattaforma, sottoposto all'esame della Conferenza Stato – Regioni. La piattaforma (anche detta “Sportello unico delle energie rinnovabili”, da cui l'acronimo “SUER”), rappresenterà l'unico punto di accesso per le procedure



amministrative relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fornendo guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura. In prima attuazione, la SUER riguarnerà i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica. A tal fine è prevista l'adozione di un modello unico per le istanze di autorizzazione.

La portata innovativa del presente decreto è senz'altro evidenziata dall'**articolo 6**, che sostituisce i diversi regimi amministrativi esistenti, eterogenei e non coordinati, introdotti dalle disposizioni legislative che si sono susseguite nel tempo, riconducendoli a tre: attività libera; procedura abilitativa semplificata; autorizzazione unica. Si tenga presente che, per il solo settore "FER elettrico", la normativa vigente ammette plurime tipologie di regime: l'attività a edilizia libera (*ex* articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001); la comunicazione (*ex* articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28 del 2011); la dichiarazione di inizio lavori asseverata (articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011); la procedura abilitativa semplificata – PAS (articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011); l'autorizzazione unica (articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003). Alcuni interventi sono poi qualificati dalla legislazione vigente come di "manutenzione ordinaria" (commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011).

In primo luogo, l'**articolo 7** prevede di assoggettare al regime della "attività libera" le fattispecie di interventi individuate dall'Allegato A. Si prevede, infatti, che tali interventi, per impatto, potenza derivante o collocazione dell'impianto, siano, di regola, liberamente realizzabili. L'assoggettamento al regime della "attività libera" delle fattispecie di cui all'Allegato A è stato operato muovendo da una analitica ricognizione del quadro normativo vigente, con l'intento di ricondurre nell'alveo di una categoria unitaria interventi attualmente ascrivibili ai regimi della manutenzione ordinaria, dell'edilizia libera, della comunicazione e, in alcuni casi residuali, della dichiarazione di inizio lavori asseverata e della denuncia di inizio lavori.

Il **comma 2** prevede che il regime dell'attività libera non si applica agli interventi nel caso in cui gli interventi ricadono su beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in aree naturali protette o nei siti della rete "Natura 2000". Conseguentemente, la norma chiarisce che, qualora un determinato intervento di cui all'Allegato A insista sui predetti beni o sulle predette aree, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata di cui al successivo articolo 8.



Qualora poi gli stessi interventi insistano su aree assoggettate a vincoli paesaggistici (comma 4) o ad altri singoli vincoli tra quelli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (comma 6), è prevista una procedura particolarmente accelerata, mirante a superare l'inerzia dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Ciò anche sulla scorta del recente indirizzo giurisprudenziale secondo cui *“l’istituto del silenzio assenso risponde ad esigenze di semplificazione e celerità dell’azione amministrativa che vengono bilanciate con le esigenze di tutela degli interessi pubblici. A tale bilanciamento non si sottraggono gli interessi sensibili, la cui tutela rafforzata non viene pregiudicata dall’operatività degli istituti di semplificazione di cui agli articoli 14-bis e 17-bis della legge n. 241 del 1990. Da ciò consegue che l’eventuale parere tardivo e, in generale, le determinazioni rese una volta maturato il termine nell’ambito della conferenza di servizi sono irrilevanti e privi di effetti in quanto con la formazione del silenzio assenso viene meno la competenza dell’autorità rimasta inerte (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4948; Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610).*

Ai sensi del **comma 5**, l'autorizzazione paesaggistica non occorre nel caso in cui gli interventi, pur se insistenti su aree o immobili “vincolati” di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure la tecnologia di costruzione e installazione degli impianti fotovoltaici consenta l'utilizzo di materiali della tradizione locali (con ciò rendendo l'impianto perfettamente integrato nel paesaggio).

Il **comma 6** prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 3, qualora ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, sussista uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata prevista dall'articolo 8. La medesima disposizione si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.

Il **comma 7** prevede l'estensione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli interventi disciplinati da questo articolo.

Per gli impianti individuati dall'Allegato B, **l'articolo 8** prevede l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) che risponde a una *ratio* di semplificazione amministrativa e normativa, a un tempo. Anche in questo caso, lo sforzo è stato quello di ricondurre a unità le molteplici tipologie di regime relative alla costruzione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili, che sarebbe sproporzionato, anche alla luce della disciplina vigente,





sottoporre al regime autorizzatorio più gravoso dell'autorizzazione unica. La PAS, per come concepita, facilita l'acquisizione dei nulla-osta necessari, riduce i tempi delle istruttorie e, al contempo, garantisce certezza ai soggetti proponenti, anche sotto il profilo della "bancabilità".

La PAS, che è un istituto "tutto tipico" del settore energetico introdotto ad opera del decreto legislativo n. 28 del 2011 (di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 2009/28/CE), ha riscontrato negli anni il favore dei soggetti interessati, pur in presenza di talune incertezze in ordine alla sua natura giuridica. A tale ultimo riguardo (e, in specie, a fronte di recenti interventi normativi, quali, ad esempio, quelli di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023) la giurisprudenza del Consiglio di Stato è pervenuta a una definizione della PAS quale procedura che conduce all'ottenimento di un "*atto autorizzativo che si forma tacitamente*".

Tale istituto rappresenta, tanto a legislazione vigente quanto nell'impostazione del presente decreto legislativo, una ipotesi intermedia tra l'attività libera e l'autorizzazione vera e propria, in quanto la formazione del titolo abilitativo non richiede un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'amministrazione procedente, quanto più semplicemente il decorso di un termine senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego.

La procedura prende avvio con la presentazione, mediante la piattaforma SUER, di un progetto corredato: delle dichiarazioni sostitutive in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi; della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi; delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie nonché del più recente "vincolo" imposto dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 199 del 2021, come introdotto ad opera del decreto-legge n. 63 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2024; degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete; nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso; del cronoprogramma di realizzazione degli interventi.

La PAS conduce all'acquisizione di un provvedimento tacito di assenso, anche mediante la convocazione di una conferenza dei servizi semplificata nel caso in cui vengano in rilievo i vincoli di cui al suddetto articolo 20, comma 4, fermo restando che il dissenso in conferenza di





una delle amministrazioni preposte ai vincoli medesimi, che sia congruamente motivato, dà luogo a un provvedimento di diniego alla realizzazione dell'intervento.

All'esito favorevole della procedura, il soggetto proponente è tenuto a richiedere la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione interessata dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, unitamente alla data di presentazione del progetto, alla data di perfezionamento del titolo abilitativo, alla tipologia di intervento e alla sua esatta localizzazione. Dalla pubblicazione – che avviene nel primo bollettino ufficiale successivo alla ricezione della richiesta e determina il decorso dei termini di impugnazione – il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione. In quanto preordinata alla efficacia del titolo, la pubblicazione sul BUR ha, dunque, natura costitutiva.

In caso di mancata comunicazione al soggetto proponente del provvedimento di diniego nei termini previsti dall'articolo 8 in esame, il comune è legittimato a esercitare l'annullamento in autotutela nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento del titolo abilitativo.

Si sanziona, infine, con la decadenza del titolo abilitativo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma allegato al progetto per l'avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell'impianto.

Solo per progetti che si assumono di particolare complessità, previsti dall'Allegato C, il decreto legislativo prevede, all'**articolo 9**, un procedimento autorizzatorio unico, che integra effettivamente, al proprio interno, la valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, fissando termini certi e congrui, tenuto conto della complessità del progetto in rapporto all'esigenza di un pronto e sollecito raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Il nuovo procedimento unico, applicabile sia agli impianti *on-shore* sia agli impianti *off-shore*, consente, pertanto, di integrare i tempi della procedura amministrativa con quelli delle procedure di valutazione di impatto ambientale, evitando le odierne eccessive lungaggini e complicazioni.

In particolare, il soggetto proponente deve presentare la domanda di autorizzazione unica, tramite la piattaforma SUER, alla regione competente o al Ministero dell'ambiente, a seconda della tipologia di intervento, utilizzando, a tale fine, il modello da adottarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Le amministrazioni verificano la documentazione e, se necessario, richiedono ulteriori integrazioni e, nel caso di valutazioni ambientali, si apre una fase di consultazione pubblica. Al termine, l'amministrazione procedente indice una conferenza di servizi per finalizzare la decisione.



La determinazione conclusiva della conferenza costituisce il provvedimento autorizzatorio unico, che comprende tutti i titoli abilitativi necessari. Il provvedimento autorizzatorio unico ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione conclusiva (di segno favorevole) della conferenza di servizi, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento. L'autorizzazione unica decade nel caso in cui, entro i termini previsti dal progetto esecutivo, non abbia preso avvio la realizzazione dell'intervento o l'impianto non sia entrato in esercizio. Si stabilisce che il Ministero della cultura prenda parte al procedimento autorizzatorio unico allorché gli interventi siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, e non siano sottoposte a valutazioni ambientali.

**L'articolo 10** coordina i regimi della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica con il vigente procedimento per il rilascio della concessione demaniale, ove necessaria ai fini della realizzazione dell'impianto.

In particolare, per ottenere la concessione di superfici o risorse pubbliche per la realizzazione di interventi, il proponente deve presentare una richiesta all'ente concedente, che la pubblica sul proprio sito *web*. Se non vi sono richieste concorrenti o se viene selezionato il proponente, l'ente rilascia la concessione.

Se gli interventi richiedono un'abilitazione o un'autorizzazione unica, la relativa domanda deve essere tempestivamente presentata, altrimenti, la concessione decade. Nelle more, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.

Il proponente stipula una convenzione con l'ente concedente dopo l'ottenimento del titolo abilitativo e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri. La concessione decade se i lavori non iniziano o l'impianto non entra in esercizio entro i termini previsti. Le concessioni per risorse geotermiche e idroelettriche seguono le specifiche normative vigenti.

**L'articolo 11** disciplina le sanzioni amministrative per l'inottemperanza alle disposizioni precedentemente illustrate, adattando alle nuove procedure le previsioni sanzionatorie di diritto amministrativo già previste dall'ordinamento e facendo salve le ulteriori sanzioni applicabili alle medesime fattispecie, incluse quelle previste in materia paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si prevede, altresì, che al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1 è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.



L'**articolo 12** reca norme di coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali. In particolare, coerentemente con la normativa eurounitaria (e, in particolare, con la direttiva 2011/92/UE, ai sensi della quale spetta agli Stati membri stabilire le soglie che determinano la sottoposizione a valutazioni ambientali dei progetti di cui all'allegato II alla direttiva medesima) si è proceduto a rimodulare talune soglie previste dagli allegati alla parte seconda **del titolo III** del decreto legislativo n. 152 del 2006, per specifica tecnologia e tenendo conto degli impatti ambientali, in modo da realizzare l'obiettivo, esposto in incipit, di rendere effettiva la semplificazione intrinseca a regimi non propriamente autorizzatori (quali quelli di PAS e autorizzazione unica) che, ai sensi della legislazione vigente, spesso, viceversa, richiedono l'esperimento delle valutazioni ambientali, con conseguente attenuazione della snellezza che, in linea di principio, dovrebbe caratterizzare simili regimi (cfr., ad esempio, l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021).

Gli **articoli 13 e 14** pongono, infine, le necessarie misure di coordinamento con la disciplina vigente, transitorie e abrogative delle disposizioni previgenti.

L'**articolo 15**, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Gli **Allegati A, B, C** individuano gli impianti sottoposti ai descritti tre diversi regimi amministrativi.

L'**Allegato D** reca l'elenco delle disposizioni abrogate o comunque superate dalla nuova disciplina unica dei regimi amministrativi applicabili agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In conclusione, con la redazione del presente decreto sulle energie rinnovabili numerosi saranno i vantaggi per il nostro Paese:

- primo tra tutti, l'armonizzazione della normativa in materia, nonché lo snellimento e la standardizzazione delle procedure che faciliteranno l'implementazione dei progetti, con auspicabile aumento degli investimenti da parte delle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili;
- una maggiore efficienza poiché la riduzione della burocrazia e delle incoerenze normative permette una più rapida realizzazione dei progetti;



- rafforzamento della “Sicurezza Energetica” poiché una normativa unificata favorisce una più rapida transizione verso fonti di energia sicure e sostenibili, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili;
- l’intervento in esame appare, inoltre, essenziale per il successo del piano RepowerEU. Una normativa armonizzata permetterà di superare le attuali barriere burocratiche, incentivare gli investimenti e accelerare la transizione verso un sistema energetico sostenibile e sicuro. Questo approccio contribuirà non solo a raggiungere gli obiettivi di RepowerEU, ma anche a consolidare il ruolo dell'Europa come *leader* globale nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione delle energie rinnovabili.

Resta inteso che eventuali correzioni e integrazioni saranno possibili, ove necessario, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 9, della legge di delega n. 118 del 2022, nonché dalle direttive europee legate al REPowerEU.



## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente decreto, attraverso l'adozione di un unico testo legislativo primario, mira alla razionalizzazione, al riordino e alla semplificazione delle norme disciplinanti i regimi in materia di energie rinnovabili, anche adeguando i regimi stessi alla disciplina euro-unitaria.

Esso si pone in attuazione dell'articolo 26, comma 4 e 5, lett. b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (come successivamente integrato), che delega, infatti, il Governo ad adottare, ai suddetti fini, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili.

L'**articolo 1** individua l'oggetto e le finalità del decreto in esame. Le norme ivi contenute hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 1 contiene, tra l'altro, una clausola di salvezza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia per l'acquisizione del titolo prettamente edilizio necessario alla "cantierizzazione" degli interventi, senza incidere, pertanto, sulla finanza pubblica. Le attività connesse all'adeguamento delle regioni e degli enti locali alle disposizioni del decreto, di cui al comma 3, saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, per l'effetto non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** fissa i principi generali dei regimi amministrativi previsti dal decreto. Si tratta di norme di carattere ordinamentale che, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** richiama il principio dell'interesse pubblico prevalente, di derivazione euro-unitaria, che attribuisce, di regola, priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le norme ivi contenute hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** reca le definizioni necessarie per l'applicazione della nuova disciplina. L'articolo in commento contiene norme di carattere ordinamentale, che, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** prevede che le domande e le comunicazioni siano veicolate attraverso la nuova piattaforma unica digitale "SUER", prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma, gestita dal Gestore dei servizi energetici S.p.a., è realizzata e resa operativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione della misura sarà, infatti, garantita mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta, infatti, di modellare alcune attività che, già a legislazione vigente, sono realizzabili attraverso le funzionalità che il SUER è in condizione di assicurare. Il comma 2 prevede che, nelle



more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativa agli interventi avvenga mediante utilizzo degli strumenti informatici già operativi in ambito statale, regionale, provinciale e comunale. La disposizione, dunque, nel prevedere, l'utilizzo di strumenti già in uso alle amministrazioni, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** elenca i tre regimi amministrativi ("attività libera", "procedura abilitativa semplificata", autorizzazione unica"), disciplinati dalle disposizioni successive applicabili per la realizzazione degli interventi contemplati dal decreto in oggetto. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, la quale non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 7:**

**comma 1:** prevede l'assoggettamento al regime dell'attività libera delle fattispecie di interventi individuate dall'Allegato A. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, che, in quanto tale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 2:** esclude dall'applicazione del regime dell'attività libera gli interventi ricadenti su beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio o in aree naturali protette. La misura, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Commi 3, 4, 5 e 6:** dispongono in ordine al procedimento amministrativo per la realizzazione degli interventi in relazione ai quali si rende necessaria l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (interventi su ville, giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza e su complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici). La misura di carattere procedimentale non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le attività amministrative connesse al rilascio delle autorizzazioni sono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Comma 7:** la misura, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8, comma 1**, prevede l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione degli interventi individuati dall'Allegato B. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, che, in quanto tale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 2** dispone in ordine alle modalità di presentazione del progetto da parte del proponente e alla documentazione da produrre a corredo e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** individua il comune procedente nell'ipotesi in cui l'intervento coinvolga più comuni. La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi da 4 a 9** disciplinano il procedimento, i tempi e le condizioni di rilascio del titolo abilitativo. Le attività amministrative connesse vengono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 9, comma 1**, introduce un nuovo procedimento di autorizzazione unica (AU), comprensivo, ove occorrente, della valutazione di impatto ambientale. Le previsioni contenute nell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi da 2 a 12** disciplinano il procedimento, i tempi e le condizioni di rilascio del titolo abilitativo. Le attività amministrative connesse vengono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 13** dispone in ordine ai casi di partecipazione al procedimento da parte dei Ministeri competenti. La misura, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 10** coordina i regimi della PAS e dell'AU con il vigente procedimento per il rilascio della concessione demaniale, ove occorrente per la realizzazione dell'impianto. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, che non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 11** disciplina le sanzioni amministrative per l'inottemperanza alle disposizioni sopra sinteticamente esaminate. L'applicazione di tali sanzioni determinerà, all'evidenza, entrate per la finanza pubblica, il cui ammontare non è, in ogni caso, quantificabile in via previsionale.

L'**articolo 12** reca norme di coordinamento con la disciplina vigente in materia di valutazioni ambientali, adeguandola alle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Tali norme hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'**articolo 13** reca norme di coordinamento con la disciplina vigente, adeguandola alle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Tali norme hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 14** pone, infine, le necessarie misure transitorie e abrogative delle disposizioni previgenti. L'articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto **riveste** carattere ordinamentale.

L'**articolo 15** reca la clausola di invarianza finanziaria.







*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118

**Referente:** Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione  
*e-mail:* [legislativo@governo.it](mailto:legislativo@governo.it)

\*\*\*\*\*

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il decreto legislativo oggetto della presente relazione si inserisce nell'ambito del processo di adeguamento della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili al diritto dell'Unione europea, nonché della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima, in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

In particolare, coerentemente con i principi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 26, comma 5, lett. b) e d), della predetta legge, il presente provvedimento normativo mira al coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

Ai suddetti fini, il presente intervento definisce i regimi amministrativi per la costruzione ovvero l'esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

La misura mira, in sostanza, a garantire - anche nell'interesse delle future generazioni - la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio e della concorrenza fra gli operatori presenti e futuri.

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*



Le disposizioni normative prese a riferimento nella redazione del presente intervento regolatorio sono molteplici, attesa la natura trasversale della materia che qui interessa. Tra le norme statali più significative, si annoverano:

- 1) la **legge 6 dicembre 1991, n. 394** (Legge quadro sulle aree protette), che prescrive le norme per la protezione e la gestione delle aree naturali protette in Italia;
- 2) il **decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79**, che, in attuazione della normativa unionale, reca norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- 3) il **decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, il **decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28** (c.d. RED I) e il **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199** (c.d. RED II), che, in attuazione della normativa unionale, promuovono la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili;
- 4) il **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, che introduce norme per la tutela e la gestione dell'ambiente;
- 5) il **decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22**, di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;
- 6) il **decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181**, come convertito, che, tra le altre misure, promuove il ricorso alle fonti rinnovabili di energia.

A tali disposizioni organiche si affiancano le norme generali in materia di procedimento amministrativo, di edilizia e dei beni culturali e del paesaggio.

Nell'ambito del predetto contesto normativo, giova precisare che le previste misure di semplificazione in materia di accesso ed utilizzo alle fonti rinnovabili tendono altresì al perseguimento degli obiettivi della **Milestone MIC1-60 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano** approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

Il presente decreto apporta modifiche al **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (c.d. Testo unico ambiente) e, in particolare, agli allegati II, II-bis, III e IV.

Per ragioni di coordinamento, l'intervento in esame incide, inoltre, apportando modificazioni, sui seguenti testi normativi vigenti testé citati, in materia di promozione e uso delle fonti rinnovabili:

- 1) **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**;
- 2) **decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;



- 3) **decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181**, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024.

Per le abrogazioni espresse disposte dal presente provvedimento, si veda il punto 4 della parte III.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Le misure contenute nel decreto sono coerenti con i principi costituzionali.

In particolare, l'intervento si pone in linea con le previsioni degli articoli 9 (tutela del paesaggio e dell'ambiente), 32 (tutela della salute pubblica), 41 (regolamentazione dell'iniziativa economica per non danneggiare l'ambiente), nonché con gli articoli 117 e 119 relativamente alle sfere di attribuzione (e responsabilità) dei diversi livelli di governo.

**5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali. In particolare, l'intervento normativo in esame, sebbene incida su temi inerenti la materia concorrente di cui all'articolo 117, comma 3, Cost. ("produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"), rappresenta espressione delle attribuzioni statali, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), Cost., in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" – che include anche la semplificazione delle procedure amministrative – nonché di "tutela dell'ambiente" di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s), Cost., inteso quale compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard uniformi, senza pregiudicare la sfera di attribuzioni regionali.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Gli enti territoriali svolgono un ruolo centrale nell'attuazione delle disposizioni in esame, operando quali amministrazioni precedenti, come stabilito dall'articolo 4, comma 1, lett. c), del presente decreto. Il sistema predisposto assicura, infatti, una certa flessibilità e adattabilità delle prescrizioni normative alle

specifiche esigenze locali, mantenendo comunque un quadro di riferimento comune stabilito a livello statale, per il perseguimento delle esigenze nazionali. All'uopo, l'articolo 1, commi 3 e 4, stabilisce che le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. In caso di mancato rispetto del predetto termine, trova applicazione il presente decreto, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che vi si adeguano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non si segnalano interventi di rilegificazione, bensì solo di semplificazione, coordinamento e riassetto normativo di disposizioni legislative di rango primario.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non si segnalano progetti di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

**9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal provvedimento in esame. Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, si segnala la conformità alle disposizioni contenute nei seguenti testi normativi unionali:

- 1) **regolamento (UE) 2018/1999** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che reca, tra le altre, disposizioni sulla trasparenza, la coerenza e il coordinamento delle politiche energetiche e climatiche degli Stati membri;
- 2) **direttiva 2018/2001/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che promuove l'uso dell'energia da fonti rinnovabili, fissando obiettivi e misure per aumentare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico dell'UE entro il 2030;
- 3) **regolamento (UE) 2023/435** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che mira a rafforzare l'autonomia energetica dell'UE e accelerare la transizione verde;
- 4) **direttiva 2023/2413/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per il potenziamento della promozione dell'energia da fonti rinnovabili e l'introduzione di nuove misure per raggiungere obiettivi energetici e climatici più ambiziosi.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

**14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Per ragioni di chiarezza e riordino normativo, il provvedimento in esame fornisce, all'articolo 4, le seguenti definizioni, in coerenza con i riferimenti ivi previsti e con le definizioni già in uso: a) "realizzazione degli interventi"; b) "soggetto proponente"; c) "amministrazione procedente"; d) "piattaforma SUER".

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si veda il punto 3 della parte I.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'allegato D di cui all'articolo 13 del presente intervento contiene l'elenco delle disposizioni vigenti espressamente abrogate dal provvedimento.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano aperte altre deleghe sul medesimo oggetto dell'intervento in esame.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

L'articolo 3, comma 2, demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, gli interventi di cui al presente provvedimento non sono da considerarsi di interesse pubblico prevalente.

L'articolo 8 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la predisposizione di un modello unico mediante il quale il soggetto proponente può accedere alla procedura abilitativa semplificata di cui al citato articolo 8.

Non sono previsti termini per l'adozione dei predetti atti successivi di attuazione.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento sono stati utilizzati i dati già disponibili e non appare necessario commissionare all'Istat apposite elaborazioni statistiche.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

**Provvedimento:** Schema Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

**Amministrazione/i proponente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per la pubblica amministrazione, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

**Amministrazione/i concertante/i:** Ministro dell'economia e delle finanze; Ministro della cultura

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame attua la delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante *"legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"* che prevede che *"su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura.."* siano adottati uno o più decreti legislativi *"in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese."*.....

### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE


#### 1.1. Il contesto

L'Italia si trova a un bivio nel percorso verso l'adozione delle energie rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni del -55% entro il 2030 (Fit for 55) e di neutralità climatica entro il 2050, così come implementati nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e della Strategia nazionale di lungo termine sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Ancora oggi, infatti, circa due terzi dell'energia elettrica italiana provengono dai combustibili fossili mentre solo un terzo proviene da fonti rinnovabili. Per allinearsi agli obiettivi europei, è dunque necessario invertire velocemente questo rapporto assicurando alle imprese investitrici le migliori condizioni possibili – di tipo normativo e procedurale – alla installazione di nuovi impianti rinnovabili.

Del resto, l'Italia deve anche colmare il ritardo accumulato tra il 2013 e il 2021 quando, a causa del ritiro degli incentivi - che invece nel biennio precedente avevano assicurato un boom di installazioni di energie rinnovabili con un record di 11 GW solo nel 2011 - le nuove installazioni annuali non hanno mai superato 1 GW. La ripresa ha visto le installazioni aumentare a 1,5 GW nel 2021, a 3 GW nel 2022 e a oltre 5,7 GW nel 2023 prevalentemente riconducibile al fotovoltaico (5,2 GW)<sup>1</sup>.


<sup>1</sup> I dati sono ripresi da <https://www.innovationpost.it/tecnologie/energia-efficienza/energie-rinnovabili-il-2023-anno-record-con-57-gw-di-capacita-installata-ma-gli-obiettivi-di-decarbonizzazione-restano-lontani/>



Secondo i dati diffusi da Terna ad aprile 2024 «le fonti rinnovabili hanno coperto il 51,2% della domanda elettrica (era 36% ad aprile 2023). In aumento la fonte idrica +197,5% e fotovoltaica +19,5%», mentre risultano in calo la fonte geotermica (-0,9%) e quella eolica (-3,4%), oltre alla fonte termica alimentata da combustibili fossili (-16,6%) - anche se il carbone è tornato a crescere del 32,7% rispetto all'aprile 2023.

Soprattutto, nei primi quattro mesi del 2024 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 2.356 MW (di cui 2.167 MW di fotovoltaico). Tale valore è superiore di 736 MW (+45%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma ancora molto distante dal trend necessario alla decarbonizzazione: all'Italia servono circa +12 GW l'anno fino al 2030, mentre continuando con questo ritmo al termine del 2024 l'Italia avrà aggiunto solo 6,9 GW<sup>2</sup>.

Anche nel confronto con gli altri Paesi europei, lo sviluppo di crescita degli investimenti italiani in fonti rinnovabili risulta ancora troppo lento. Secondo quanto sostenuto da Ember<sup>3</sup>, think tank energetico britannico, per l'Italia si registra un 33% contro una media UE del 65% di variazione dall'anno pre-pandemico. La ragione di questo ritardo, secondo il Report 2024 "Renewable Energy. La ripresa è già finita? Sfide, rischi e opportunità per creare valore con le rinnovabili in Italia", andrebbe soprattutto ricercata "nella difficoltà di sviluppare il segmento degli impianti di grande taglia sia per il fotovoltaico che ovviamente per l'eolico (che non a caso ha dato un contributo di soli 500 MW alle installazioni 2023). Gli impianti fotovoltaici di piccola taglia rappresentano infatti oltre il 95% delle nuove installazioni e coprono quasi la metà della potenza addizionale<sup>2</sup>."



<sup>2</sup> Cfr. <https://www.greenreport.it/news/nuove-energie/550-rinnovabili-nel-primo-quadrimestre-2024-litalia-ha-installato-2-3-gw-di-nuovi-impianti>

<sup>3</sup> Cfr. <https://ember-climate.org/countries-and-regions/regions/european-union/>

Rileva poi l'annoso tema delle lungaggini procedurali che finiscono per disincentivare investimenti necessari alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, soprattutto quelli di grandi dimensioni.

È evidente che in questo contesto, le preoccupazioni principali sono tre:

1. il mancato raggiungimento del tasso di installazione necessario al raggiungimento degli obiettivi europei,
2. la predominanza di impianti fotovoltaici residenziali di piccola taglia anche a causa del venir meno dei bonus edilizi,
3. il ritardo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei in termini di installazioni rinnovabili pro capite.

Come in più occasioni ribadito dalla Commissione europea (cfr. Comunicazione della Commissione europea dell'8 marzo 2022; Raccomandazione della Commissione europea 2024/1343 del 13 maggio 2024), è necessario avviare un processo di semplificazione – di tipo normativo e procedimentale – che garantisca tempi celeri e certi per l'ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti o di potenziamento di quelli esistenti. Si ritiene, infatti, che procedure autorizzative semplificate possano incoraggiare la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e, attraverso l'aumento della capacità di generazione installata, l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a copertura del fabbisogno elettrico.

È sulla base di questa prospettiva che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – nella versione approvata il 13 luglio 2021 – nell'ambito della Missione 1 (M1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 1 (C1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA, prevede che - per assicurare la riforma di una "buona amministrazione" - sia necessario semplificare le procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese tra cui proprio quelle in materia energetica (vedi M1C1- 60, 61 e 63).

Il Piano RepowerEU del 18 maggio 2022 conferma e rilancia l'esigenza semplificatoria di queste procedure, evidenziando il ruolo che le fonti rinnovabili possono svolgere nell'ottica della riduzione della dipendenza dell'Unione dalle fonti fossili russe. In questa prospettiva, gli Stati membri sono invitati a adottare misure di semplificazione per favorire l'installazione di capacità da fonti rinnovabili posto che "la lentezza e la complessità delle procedure autorizzative costituiscono un grave ostacolo alla rivoluzione che potrebbe vedere protagoniste le fonti rinnovabili". A tal fine, il nuovo capitolo RepowerEU del PNRR individua una ulteriore Milestone affidata al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, la M7-2, che entro giugno 2025 prevede l'entrata in vigore di un "testo unico che raccoglie, unisce e consolida tutte le norme che disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e sostituisce tutta la legislazione precedente in materia".

Sul fronte europeo, la direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001), ha sancito il principio per cui le norme nazionali in materia di procedure amministrative di autorizzazione e di certificazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative reti debbano essere proporzionate e necessarie e contribuire all'attuazione del principio "energy efficiency first" (efficienza energetica al primo posto) (articolo 15) e ha fissato in un due anni (prorogabile a tre anni in ragione di circostanze straordinarie) il termine massimo per la conclusione delle procedure autorizzative. Tale termine è stato ridotto ad un anno (prorogabile a due) in caso di impianti di potenza inferiore a 150kW e di potenziamento di impianti esistenti (articolo 16). Ne è seguita l'adozione, da parte della Commissione europea, di una raccomandazione (C (2022) 3219 final) sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti sull'energia rinnovabile sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia, con la quale gli Stati membri sono stati invitati a fissare termini vincolanti per la conclusione delle fasi in cui si articolano le procedure autorizzative ed è stata indicata in tre mesi la durata massima delle procedure autorizzative per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare su strutture artificiali.

Il quadro sopra descritto è stato rivisto e implementato in modo consistente dalla direttiva RED III (direttiva (UE) 2023/2413), facente parte del Pacchetto "Fit for 55". La direttiva RED III rende più ambiziosi, in linea con il Piano RepowerEU, gli obiettivi 2030 in materia di consumo di energia da fonti rinnovabili, e, a tale fine, introduce un corpus organico di norme di armonizzazione, finalizzate a dare un

necessario, maggiore impulso alla produzione di energia da tali fonti. Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri devono considerare gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la relativa infrastruttura di rete, e gli impianti di stoccaggio, d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica (salvo che circostanze specifiche e debitamente giustificate). Un deciso input viene dato alla semplificazione delle procedure amministrative per la costruzione degli impianti e delle infrastrutture, con l'indicazione di tempistiche obbligatorie, specifiche e dettagliate, che vengono pressoché dimezzate per impianti collocati nelle c.d. "zone di accelerazione" (cfr. Camera dei deputati, La normativa statale per la realizzazione di impianti da fonti elettriche rinnovabili. Edizione aggiornata. Documento n. 47 del Servizio studi, 30 luglio 2024).

## 1.2. I problemi da affrontare

Tra le principali criticità su cui appare opportuno intervenire, si rilevano:

### 1. La disorganicità delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione o l'esercizio degli impianti FER

Il quadro normativo mantiene a livello domestico un rilevante grado di complessità, caratterizzato dalla presenza di numerose norme, di sovente non armonizzate. A titolo esemplificativo, si considerino:

- i) il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ii) il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- iii) il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- iv) il decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
- v) la circolare Ministero Trasporti del 5 gennaio 2012 "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative fonti energetiche rinnovabili – Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 – Articolo 12 così modificato dall'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)"
- vi) il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
- vii) il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 del 30 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".
- viii) il decreto 1° giugno 2022 – MITE "Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico"
- ix) il decreto MITE n. 297 del 2 agosto 2022 sulle modalità per l'applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici
- x) il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 del 9 agosto 2022 "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" - convertito in Legge 142/2022
- xi) decreto Ministeriale 21 giugno 2024 ("Decreto aree idonee"), G.U. n. 153 del 2 luglio, il quale contiene la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Alle disposizioni di cui sopra occorre aggiungere le norme generali sul procedimento amministrativo, di cui alla legge del 7 agosto 1990, n. 241, nonché il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia

ambientale e il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di beni culturali e autorizzazione paesaggistica.

Peraltro, la frammentazione della normativa sopra evidenziata assume ancora maggior rilevanza ove si considera la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di produzione di energia, da cui conseguono interventi di dettaglio regionali. Questi, talvolta restrittivi o estensivi rispetto al quadro nazionale. Infine, va rilevata che la disorganicità con cui si sono susseguiti gli interventi normativi in materia di impianti FER ha prodotto l'effetto paradossale di far coesistere disposizioni di estrema semplificazione (si veda ad esempio l'articolo 22-bis del d.lgs. n. 199 del 2021) con disposizioni disallineate agli interventi di semplificazione adottati in via generale. Ne rappresenta un esempio il fatto che continua a esistere nell'ambito settoriale delle FER il regime amministrativo della DIA superato da tempo da quello della SCIA.

## 2. L'eccessiva frammentazione dei regimi amministrativi degli impianti FER

Va rilevato che seppur, ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2011 la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia rinnovabile è disciplinata da 4 regimi giuridici – ossia: a) comunicazione delle attività in edilizia libera; b) dichiarazione di inizio lavori asseverata; c) procedura abilitativa semplificata; d) autorizzazione unica – la stratificazione normativa ha generato ulteriori fattispecie. In particolare:

- Dichiarazioni inizio lavori asseverata. Assimilata alla CILA che, come ricorda la giurisprudenza, non è un titolo abilitativo, ma una mera comunicazione! Si applica ai seguenti casi:
  - nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso protettivo e di edifici residenziali;
  - nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
  - impianti fotovoltaici di potenza fino a 1MW e delle opere connesse localizzati in aree idonee
  - potenziamento, rifacimento e integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse nelle aree idonee;
  - impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza inferiore a 1 MW in aree non sottoposte a norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio, al di fuori delle zone A di cui al dm 2 aprile 1968 n. 1444 (ossia le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi);
  - fino al 16 luglio 2024, impianti fotovoltaici con moduli a terra o su coperture piane o falde di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali finalizzati all'autoproduzione dell'energia;
  - modifica di impianti esistenti che non necessitano valutazioni ambientali e paesaggistiche, né l'acquisizione di altri atti di assenso che NON determinano un incremento della potenza installata, la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata (art. 6-bis d.lgs. n. 28). Ad esempio: la modifica di impianti fotovoltaici a terra che comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50%; la sostituzione di impianti fotovoltaici con moduli su edifici a uso produttivo nonché per gli edifici a uso residenziale che NON comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati.
- Edilizia libera: questi interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo e trovano la loro disciplina nell'ambito dell'art. 6, c. 1, lett. e quater del d.P.R. 380/2001 (es. pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento Edilizio-tipo)

- Edilizia libera previa comunicazione preliminare con modello unico nazionale. Sono stati approvati modelli unici per:
  - i. impianti solari fotovoltaici integrati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversa dagli edifici. Il modulo già utilizzabile dal 2015<sup>4</sup> per impianti fino ai 20 kW, e dal 2021 per impianti fino a 50 kW, trova ora applicazione per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW;
  - ii. impianti operanti in assetto cogenerativo (c.d. di microgenerazione con capacità di generazione massima inferiore a 50 kwe) ad alto rendimento o alimentati da fonti rinnovabili eventualmente dotati di sistemi di accumulo (cfr. D.m. 6 marzo 2017).

Il modello unico NON può essere applicato per gli impianti solari fotovoltaici installati in aree specifiche di cui all'art. 136 c. 1, lett. b) e c) del d.lgs. 42/2004<sup>5</sup>.

- Edilizia libera previa *comunicazione* preliminare all'installazione per gli impianti FER per cui NON è stato previsto il Modulo unico. Si applica agli impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.3 (impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas), 12.5 (impianti alimentati da eolico), 12.7 (idroelettrico e geotermico) del d. m. 10/09/2010<sup>6</sup>. La comunicazione va presentata al Comune territorialmente competente e le Regioni possono estendere tale regime amministrativo agli impianti con potenza fino a 50 kW, fatta salva la disciplina in materia di V.I.A.

È evidente che si tratta di una disciplina caratterizzata dall'esistenza di un coacervo di norme statali e regionali, che nel corso del tempo sono incrementate proprio per i tentativi di semplificazione che hanno mancato di considerare l'armonizzazione del quadro normativo. I numerosissimi interventi e le continue modifiche apportate alla disciplina in materia comportano una complessità di utilizzo e conoscibilità da parte delle stesse amministrazioni. Peraltro, rispetto ai procedimenti amministrativi di cui sopra, si consideri la rilevanza della valutazione di impatto ambientale e del procedimento autorizzatorio unico regionale che comportano, la prima, un possibile aumento della durata per la verifica di assoggettabilità, il secondo, uno spostamento di competenza per il provvedimento finale.

- 3. La disomogeneità territoriale nei tempi di conseguimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti di energia rinnovabili o di potenziamento degli impianti esistenti.** Come noto, le procedure autorizzative per gli impianti FER rappresentano delle "procedure complesse" poiché coinvolgono diversi interessi pubblici che sono tutelati da diverse amministrazioni collocate a diversi livelli di governo. Inoltre, in base alla dimensione dell'impianto che si intende realizzare, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo può essere lo Stato, ovvero la Regione. Infine, alle Regioni, la disciplina normativa ha riconosciuto la possibilità di ampliare la potenza necessaria ad assoggettare gli impianti ad autorizzazione regionale. È evidente che in questo contesto il diverso livello di "capacità amministrativa" - espressa anche in termini di diverso livello di sviluppo informatico - di ciascuna Regione e, nell'ambito della stessa Regione di ciascun Comune di appartenenza, incide notevolmente sui tempi di conseguimento del titolo autorizzativo e quindi sui tempi di realizzazione dell'impianto stesso. Tale disomogeneità disincentiva gli investimenti ovvero li localizza prevalentemente in alcune aree geografiche. Va poi considerato il livello di

<sup>4</sup> Ai sensi del d.m. 19/05/2015 il modulo unico è utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

<sup>5</sup> Si tratta di: - (b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; - (c) complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

<sup>6</sup> Nb: le linee guida fanno ancora riferimento agli impianti fotovoltaici di cui al paragrafo 12.1. Questa ipotesi non è stata riportata in quanto assorbita dal Modulo Unico.



resistenza delle amministrazioni locali a partecipare al conseguimento degli obiettivi europei, come stabilito nei piani nazionali di programmazione (PNIEC e PNRR). Ne rappresenta un esempio la legge regionale n. 5 del 2024 della Sardegna che dispone norme di carattere transitorio con la finalità di scongiurare l'irreversibilità degli impatti sul territorio regionale derivanti dalle attività di realizzazione, installazione o avviamento di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

4. **Il mancato rispetto dei termini procedurali e il cronico ritardo nel rilascio dei titoli abilitativi, in particolare, quando è previsto il rilascio della valutazione di impatto ambientale**  
 Come evidenziato da uno studio di Elettricità futura riferito al 2021, quando è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA, la procedura autorizzatoria aspetta i tempi della VIA o, laddove è previsto un procedimento unico come il c.d. PUA (ex art. 27 del Codice Ambiente) o il PAUR (ex art. 27-bis del Codice Ambiente), i tempi autorizzatori si allungano notevolmente (cfr. slides a seguire).

**Il quadro attuale: configurazione e funzionamento**

**A - ITER AUTORIZZATIVO**

Il primo iter delle autorizzazioni è quello a maggiore complessità e consiste di:

1. **Valutazione preliminare** - Il Lgs. 104/2017 prevede il «screening» VIA. Il proponente ha la facoltà di richiedere la valutazione preliminare del progetto al fine di identificare la procedura più adatta da avviare.
2. **Verifica di assoggettabilità** - Lo «screening» VIA permette di valutare i potenziali impatti del progetto. Nella pratica spesso non si affianca ma segue la richiesta di un preventivo per le connessioni alla rete.
3. **PUA** - Nel caso di impianto di competenza statale, se lo screening indica la necessità di VIA, il proponente lo richiede per ottenere il Provvedimento Unico Ambientale. I tempi variano tra 325 e i 986 giorni, in caso diverso, si passa direttamente all'Autorizzazione Unica (Regione).
4. **PAUR** - Nel caso di competenza regionale, si chiede un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Come il PUA, contiene sia la VIA sia i restanti titoli ambientali. Ha tempi tra i 235 e i 385 giorni.
5. **Concessioni** - Gli impianti offshore e idroelettrici necessitano di una concessione. Questo aspetto non espressamente incluso nell'iter autorizzativo unico, contribuisce a sua volta ad allungare le tempistiche.

**Questi punti dell'iter autorizzativo occupano la maggior parte del tempo di tutta la procedura e sono quelli che hanno maggiore necessità di snellimento.**

Fonte:  
<https://www.elettricitafutura.it/public/editor/Pubblicazioni/Studi%20e%20pubblicazioni/2021/Presentazione%20EF%20Althesys%20aggiornato.pdf>

Più in generale, i tempi per il rilascio del titolo autorizzatorio – sempre secondo quanto rilevato da Elettricità futura – si discostano in media di 66 mesi dai massimi teorici (cfr. slides di seguito). È evidente che l'effetto prodotto da questo ritardo si sostanzia nella mancata realizzazione di numerosi progetti di impianti di fonti rinnovabili che, Elettricità futura, quantifica nel 46 % rispetto ai progetti presentati (cfr. slide n. 3).

**Il quadro attuale: la mappatura delle criticità del permitting**

**LE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE**

L'indagine diretta presso un selezionato insieme di operatori mostra che i tempi totali del permitting italiano sono incompatibili con i target al 2030 e potenzialmente rispetto ad altre nazioni.

**Il ritardo totale rispetto a tempi massimi teorici è, in media, di 66 mesi.**

Le tempistiche autorizzative in mesi degli impianti negli ultimi tre anni

Regione	Concessione tipo	tempi teorici (mesi)	tempi reali (mesi)	ritardo (mesi)	ritardo (%)	numero impianti	percentuale impianti
TOTALE	Concessione	4,5 - 7	4,4	2	17	1.074	22,8%
Subalpine	Screening VIA	4,5 - 6,5	4,8	3	46	1.074	98,2%
Alto	VIA MATTEI - AU	9,5 - 19,5	8,5	30	366	342	47,5% (+20%)
	PUA - AU	11,5 - 30	10	30	30	30	100%
Region	VIA - AU	8,5 - 19,5	7,5	21	156	156	100% (+12%)
	PAUR	11,5 - 15	11,5	8	8	8	100% (+4,8%)
	PAUR	11,5 - 15	11,5	8	8	8	100%

Fonte:

<https://www.elettricitafutura.it/public/editor/Pubblicazioni/Studi%20e%20pubblicazioni/2021/Presentazione%20EF%20Althesys%20aggiornato.pdf>

### 1.3. I destinatari dell'intervento

I destinatari diretti dell'intervento sono i) i soggetti privati che intendono realizzare gli impianti; ii) i professionisti a supporto (es. architetti, ingegneri ed esperti di fattibilità tecnica ed economica); iii) le amministrazioni pubbliche, a tutti i livelli di governo, competenti per i procedimenti oggetto del decreto. In particolare, quanto alla dimensione privata, si tratta delle imprese e dei professionisti che operano sul territorio per attività (o a supporto di queste) legate allo sviluppo, gestione o manutenzione degli impianti rinnovabili o relativamente alla componentistica (nonostante la produzione domestica di moduli e turbine sia quasi trascurabile), includendo quindi la produzione di inverter e altra componentistica elettrica, strutture e materie prime necessarie per le installazioni.

Secondo il Rapporto 'Filiera del Futuro. Geografia produttiva delle rinnovabili in Italia', promosso e realizzato da Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group, in collaborazione con le principali associazioni di categoria del comparto, presentato il 29 Febbraio 2024 a Rimini, in occasione di KEY – The Energy Transition Expo, l'evento di IEG (Italian Exhibition Group) sulla transizione energetica le imprese attive o potenzialmente attive nella filiera delle energie rinnovabili sono 37.655 evidenziando un aumento del 13,2% rispetto al 2023 quando risultavano 33.257. La distribuzione per tipologia di energia rinnovabile, in linea con i dati dello scorso anno, vede un 74,4% di imprese che si occupano di fotovoltaico, seguite da un 37,1% per l'eolico, 23,2% sulle bioenergie (ovvero biomasse e biogas), 17,6% sull'idroelettrico, 13,0% nel geotermoelettrico e 8,1% nel solare termico. In merito alla dimensione delle imprese il Rapporto evidenzia una dimensione media di 9,5 addetti, cifra che supera di 2,4 volte la media del totale delle aziende extra-agricole. Riguardo alla distribuzione nei vari settori di attività, spiccano le imprese di installazione e manutenzione (39,2%), quelle impegnate nella produzione di energia (13,8%), il commercio (12,3%), la manifattura (9,6%), l'affitto e la gestione immobiliare (6,4%), e le attività di consulenza, collaudo e monitoraggio (6,1%).

Continuità rispetto agli anni passati anche nella distribuzione territoriale delle 37.655 imprese attive o potenzialmente attive nel settore delle energie rinnovabili; secondo il Report oltre un terzo delle imprese ha la sede legale in Lombardia, Lazio e Campania. La Lombardia domina con 6.035 imprese, corrispondenti al 16,0% del totale nazionale, seguita dal Lazio con 4.084 imprese e una percentuale del 10,8%. La Campania è al terzo posto con 3.490 imprese (9,3%), seguita dalla Sicilia con 3.018 (8,0%) e il Veneto molto vicino con 2.981 imprese (7,9%). Queste cinque regioni raccolgono insieme oltre la metà del totale delle imprese censite nella filiera (52,1%). In termini di settori di attività, l'installazione e la manutenzione spiccano in modo particolare in Campania (48,2% delle imprese regionali) e nel Lazio (45,4%). Per la Lombardia, invece, è più rilevante la quota di imprese operanti nella produzione di energia (17,8% rispetto al 13,8% nazionale) e le attività di consulenza, collaudo e monitoraggio (8,6% contro il 6,1% nazionale).

I destinatari indiretti dell'intervento sono i soggetti per i quali l'intervento produrrà comunque degli effetti rilevanti, pur non richiedendo direttamente la modifica del loro comportamento o delle loro attività. I principali destinatari indiretti dell'intervento oggetto della presente relazione AIR sono rappresentati dagli investitori e finanziatori degli impianti, dagli operatori e manutentori degli impianti e dalle comunità locali e più in generale l'intera società civile che, nel medio lungo termine, beneficerà dei miglioramenti ambientali dovuti all'abbandono delle fonti energetiche tradizionali.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici





La finalità dell'intervento è quello di assicurare un contesto regolatorio e un sistema procedimentale semplice e armonizzato per incentivare la realizzazione degli impianti FER e, in tal modo, conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni del -55% entro il 2030 (Fit for 55) e di neutralità climatica entro il 2050, così come implementati nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e della Strategia nazionale di lungo termine sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Per il perseguimento di tali obiettivi, costituiscono obiettivi specifici dell'intervento i seguenti:

- chiarire la rilevanza autonoma dell'interesse pubblico alla realizzazione degli impianti FER, in coerenza a quanto indicato dalla disciplina eurocomunitaria (articolo 3);
- ridurre i regimi amministrativi applicabili alla realizzazione, l'esercizio o il potenziamento degli impianti FER prevedendo la disciplina autorizzatoria solo dove strettamente necessaria e in conformità al principio di proporzionalità (articolo 4);
- ridurre i tempi procedurali attraverso l'ampliamento delle soglie dimensionali previste per applicare la valutazione di impatto ambientale (allegati A e B);
- implementare forme di omogeneizzazione procedimentale a partire dai moduli unici standardizzati (articolo 5);
- promuovere l'adozione di un sistema di gestione informatica delle procedure che sia centralizzato o, in alternativa, che sia inter-operativo con i sistemi già esistenti a livello regionale (articolo 5);
- ampliare il più possibile i casi da sottoporre ad attività libera e PAS (articoli 7 e 8, Allegati A e B)
- mantenere la disciplina della Procedura abilitativa semplificata, seppur adeguandola alle modifiche intervenute negli ultimi anni nella disciplina generale sul procedimento amministrativo (articolo 8 e della bozza di decreto);
- valorizzare il principio di unicità procedimentale, in coerenza a quanto indicato dalla disciplina eurocomunitaria (articolo 9).

## 2.2. Indicatori e valori di riferimento

Per il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi che il provvedimento intende perseguire, gli indicatori prefissati dal presente intervento riguardano:

	Logica	Indicatore	Valore di riferimento	
			Baseline	Target
Impatto	Migliori condizioni per gli investimenti e l'innovazione nei progetti di energia rinnovabile	Aumento della percentuale annuale di investimenti in progetti FER.	2500 million in 2021 (dati I-COM e GSE, 2023)	+ 10% entro cinque anni dall'entrata in vigore dei nuovi regimi amministrativi
	Allineamento agli obiettivi di decarbonizzazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima	Incremento nell'installazione di rinnovabili	69 GW (2023, dati Renewable Energy Report 2024)	108 GW complessivi tra fotovoltaico ed eolico al 2030
	Aumento delle capacità della pubblica amministrazione a livello nazionale e regionale di snellire le procedure	Durata media di un processo autorizzativo	Media di 6 anni (Studio elettricità futura, 22 giugno 2021).	Media di 2 anni

### 3. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO

L'opzione zero non è stata considerata in quanto trattasi di attuazione di delega legislativa conferita al governo dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Peraltro, il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida alle criticità segnalate dalle imprese, né consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti compiutamente nella Sezione 2.

È stata invece valutata la soluzione di un intervento modificativo più radicale che prevedesse la riscrittura di alcune disposizioni risultate nel corso degli anni di maggiore criticità interpretativa. In particolare, la proposta intendeva ridefinire la procedura semplificata abilitativa-PAS – costruita in precedenza sull'impostazione della precedente denuncia di inizio attività (DIA) – riconducendola al generale istituto della SCIA. Tuttavia, anche in ragione delle richieste pervenute dagli operatori di settore di sede consultiva (cfr. paragrafo 6) di ridurre il più possibile gli interventi normativi ritenuti eccessivi e fortemente disorientanti dagli stessi operatori, è stata scelta una opzione più "conservativa", ossia finalizzata a salvare il più possibile la disciplina esistente che - ad avviso degli operatori di settore - risultasse già ben accolta ed efficacemente implementata. Del resto, l'alternativa di riformulare ex novo la disciplina della PAS avrebbe comportato a carico delle amministrazioni pubbliche, ma anche delle imprese e degli operatori, i necessari (e lunghi) tempi di "apprendimento" della nuova disciplina. Di conseguenza l'effetto prodotto sarebbe stato quello di allungare ulteriormente i tempi di realizzazione degli impianti ad energia rinnovabili e, in tal modo, posticipare ulteriormente il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

### 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Il decreto consente di intervenire per superare le criticità rilevate nella sezione 1.2 – e confermate in sede di consultazione – in parte, riscrivendo le disposizioni procedurali relative ai regimi amministrativi, in parte, abrogando le disposizioni che non risultano più coerenti agli obiettivi europei di efficienza energetica o risultano superate dalla nuova impostazione. Sul piano del riordino normativo la scelta è stata quella di ricondurre all'interno di un unico decreto la disciplina procedimentale delle fonti rinnovabili. Al testo, che presenta i caratteri di brevità ed essenzialità sono poi allegati gli elenchi di interventi che individuano puntualmente gli interventi da ricondurre ai regimi amministrativi applicabili. Un ulteriore allegato è poi dedicato alle abrogazioni espresse.

L'obiettivo di semplificazione è stato conseguito attraverso gli strumenti ritenuti idonei a superare le criticità rilevate, come di seguito sintetizzato.

Criticità rilevate		Effetto/i atteso/i	Strumenti idonei a superare le criticità
1	Disorganicità delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione o l'esercizio degli impianti FER	Riduzione, attraverso l'abrogazione espressa, delle disposizioni normative superate dalle modifiche apportate; codificazione all'interno di un unico testo dell'intera disciplina relativa alle fonti rinnovabili	- Adozione di una disciplina organica e unitaria sui regimi amministrativi applicabili agli impianti FER (adozione del decreto legislativo) - Adeguamento della disciplina settoriale alle modifiche intervenute successivamente al 2011 nell'ambito della disciplina generale sul procedimento amministrativo attraverso:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'eliminazione dalla disciplina della PAS della formulazione della presentazione della procedura almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, valorizzando in tal modo il principio di spostamento del controllo da ex ante ad ex post;</li> <li>▪ l'eliminazione dalla disciplina della PAS dell'ipotesi di richiesta diretta da parte del privato degli atti endoprocedimentali;</li> <li>▪ valorizzazione, nell'ambito della disciplina della PAS, dell'istituto della conferenza di servizi, riconosciuta – dopo le modifiche intervenute con l'adozione del d.lgs. n. 127 del 2016 – come strumento di accelerazione ed effettiva semplificazione procedimentale. In tale prospettiva, è stato previsto che la conferenza di servizi sia indetta anche quando sia necessario un solo atto di assenso proveniente da amministrazione diversa da quella competente.</li> </ul>
2	Eccessiva frammentazione dei regimi amministrativi degli impianti FER.	Semplificazione, anche in prospettiva di liberalizzazione, dei regimi amministrativi applicabili	- Riduzione del numero e della tipologia di regimi amministrativi applicabili
3	Disomogeneità territoriale nei tempi di conseguimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti di energia rinnovabili o di potenziamento degli impianti esistenti	Maggiore uniformità procedimentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omogeneizzazione dell'applicazione dei regimi abilitativi tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adozione di moduli standardizzati</li> <li>▪ Sviluppo della piattaforma SUE e sua adozione da parte delle amministrazioni che non hanno adottato altri sistemi informatici per la presentazione delle richieste.</li> </ul> </li> <li>- Valorizzazione del principio di unicità procedimentale</li> </ul>
4	Tempi eccessivamente lunghi del rilascio dei titoli abilitativi quando è prevista la contestuale Valutazione di impatto ambientale	Riduzione dei tempi medi	Al fine di velocizzare le procedure abilitative, i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Trattandosi di interventi che prevedono una soglia di 10 MG, significa che la procedura di assoggettabilità a VIA o a VIA si applica esclusivamente solo oltre alla suddetta soglia. La scelta è di particolare rilevanza poiché, consente di superare le lungaggini burocratiche associate proprio al rilascio della valutazione di impatto ambientale. A tal fine si ricorda che

Di seguito sono invece descritte le motivazioni delle scelte di semplificazione e valutato, in termini di vantaggi e svantaggi il relativo impatto sui destinatari diretti e indiretti.

➤ Criticità rilevata/e:

1. **Disomogeneità delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione o l'esercizio degli impianti FER.**
2. **Eccessiva frammentazione dei regimi amministrativi degli impianti FER.**

➤ Misura/e adottata/e per risolvere la criticità rilevata:

- Adozione di una disciplina organica e unitaria sui regimi amministrativi applicabili agli impianti FER (adozione del decreto legislativo).
- Adeguamento della disciplina settoriale alle modifiche intervenute successivamente al 2011 nell'ambito della disciplina generale sul procedimento amministrativo.

Opzioni di intervento	Destinatari diretti		Destinatari indiretti	
	Vantaggi rispetto allo status quo (mantenimento della pluralità dei regimi amministrativi)	Svantaggi rispetto allo status quo (mantenimento della pluralità dei regimi amministrativi)	Vantaggi rispetto allo status quo (mantenimento della pluralità dei regimi amministrativi)	Svantaggi rispetto allo status quo (mantenimento della pluralità dei regimi amministrativi)
<b>Adozione dell'intervento normativo</b>  <i>Adozione del decreto e adeguamento della disciplina settoriale alle successive modifiche procedurali</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unitarietà della disciplina di riferimento.</li> <li>- Riduzione del numero di procedimenti amministrativi applicabili.</li> <li>- Migliore comprensibilità dei regimi amministrativi applicabili.</li> <li>- Aumento del livello di certezza giuridica.</li> <li>- Realizzazione più veloce dell'intervento attraverso lo spostamento dell'attività amministrativa da una fase ex ante (modello DIA) ad una fase ex post (modello SCIA).</li> </ul>	Tempi necessari per adeguarsi al mutato contesto di riferimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento del livello di certezza giuridica.</li> <li>- Conoscibilità delle disposizioni relative alle procedure.</li> <li>- Maggiore facilità di investimenti.</li> </ul>	Nessuno

➤ Criticità rilevata:

3. **Disomogeneità territoriale nei tempi di conseguimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti di energia rinnovabili o di potenziamento degli impianti esistenti.**

➤ Misura adottata/e per risolvere la criticità rilevata:

- Omogeneizzazione dell'applicazione dei regimi abilitativi tramite:
  - \* Estensione dell'ambito di operatività della PAS. Mentre in precedenza la disciplina individuava l'ambito di applicazione della PAS nell'installazione di impianti fotovoltaici con potenza fino a 50 KW riconoscendo poi alle Regioni la possibilità di estendere tale ambito agli impianti con potenza fino a 1MG, la disciplina attuale fissa direttamente la soglia di potenza di 1 MG come limite di applicazione della PAS. È evidente l'effetto semplificatorio della disciplina in termini di riduzione degli oneri legati alle difformità regolatorie sul territorio nazionale.
  - \* Standardizzazione della modulistica che consente di fornire al cittadino e alle imprese interessate di utilizzare uno stesso formato per avviare le procedure abilitative riducendo altresì il rischio di aumento di richieste informative da parte delle amministrazioni competenti.
  - \* Valorizzazione, in coerenza a quanto richiesto dalla c.d. RedIII, degli strumenti telematici per la presentazione della documentazione a supporto delle procedure abilitative.
  - \* Chiarimento dell'applicazione della procedura autorizzatoria disciplinata dal decreto per tutte le amministrazioni interessate comprese, dunque, quelle regionali. In questo modo si chiarisce che, quando l'installazione di un impianto FER richieda anche la valutazione di impatto ambientale, le Regioni non devono utilizzare il modello del c.d. PAUR ex articolo 27-bis del Codice ambientale ma la procedura indicata nel decreto. Il chiarimento contribuisce ad omogeneizzare le scelte regionali rimaste fino ad oggi differenziate.
  
- Valorizzazione del principio di unicità procedimentale.  
 In coerenza alle indicazioni fornite dalla disciplina eurounitaria e ribadite dalla c.d. RedIII, la disciplina dell'autorizzazione unica è stata costruita integrando la procedura di VIA con la procedura di rilascio del titolo autorizzatorio. Esperita la fase di consultazioni, infatti, la VIA viene ad essere acquisita all'interno della conferenza di servizi decisoria indetta nell'ambito della procedura autorizzatoria. Il trend, in realtà già confermato dalle ultime modifiche normative (cfr. articolo 56, comma 3, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120; articolo 31-quater, comma 1, lett. b), d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108; articolo 23, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199; articolo 13, comma 1, d.l. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 2022, n. 34; articolo 47, comma 3, lett. a), d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 aprile 2023, n. 41) consente di superare la tradizionale impostazione dei due sub-procedimenti seguito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Opzioni di intervento	Destinatari diretti		Destinatari indiretti	
	Vantaggi rispetto allo status quo	Svantaggi rispetto allo status quo	Vantaggi rispetto allo status quo	Svantaggi rispetto allo status quo
<b>Adozione dell'intervento normativo</b>  <b>Omogeneizzazione e valorizzazione del principio di unicità procedimentale</b>	- Coerenza del sistema giuridico rispetto alle recenti disposizioni di semplificazione e della visione del rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadino. - Riduzione dei tempi e degli oneri necessari a richiedere alle	Tempi necessari per adeguarsi al mutato contesto di riferimento.	Coerenza del sistema giuridico e della visione del rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadino con ricadute positive anche in termini di investimenti	Nessuno

	<p>amministrazioni competenti il rispettivo atto endoprocedimentale.</p> <p>- Riduzione dei tempi e valorizzazione dell'istituto del silenzio-assenso endoprocedimentale.</p> <p>Questo attraverso l'ampliamento dell'ambito di applicazione della conferenza, la cui indizione è consentita anche quando sia necessario un solo atto di assenso proveniente da amministrazione diversa da quella competente.</p>		realizzati e realizzabili.	
--	---	--	----------------------------	--

➤ Criticità rilevata/e:

**4. Tempi eccessivamente lunghi del rilascio dei titoli abilitativi quando è prevista la contestuale Valutazione di impatto ambientale**

➤ Misura/e adottata/e per risolvere la criticità:

- Riduzione dei tempi procedurali. In ragione dell'ampliamento dei casi di esclusione dell'applicazione della VIA, si considera che gli interventi realizzati attraverso i regimi di attività libera e PAS (di cui agli allegati A e B al decreto) fino a 10 MG beneficeranno della riduzione dei tempi<sup>7</sup> previsti per il rilascio della VIA, ossia -175 giorni in caso di progetti PNRR/PNIEC o -325 giorni in tutti gli altri casi.

Opzioni di intervento	Destinatari diretti		Destinatari indiretti	
	Vantaggi rispetto allo status quo	Svantaggi rispetto allo status quo	Vantaggi rispetto allo status quo	Svantaggi rispetto allo status quo
<p><b>Adozione dell'intervento normativo</b></p> <p><i>Riduzione dei tempi procedurali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione dei tempi per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili</li> <li>- Incremento del numero di impianti realizzati</li> <li>- Aumento della probabilità di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni.</li> </ul>	Nessuno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miglioramento delle condizioni necessarie per la realizzazione degli investimenti in fonti rinnovabili.</li> <li>- Incremento del livello di competitività del Paese.</li> <li>- Miglioramento della qualità e salubrità dell'aria.</li> </ul>	Nessuno

<sup>7</sup> I tempi indicano i giorni che effettivamente trascorrono per il rilascio del titolo abilitativo. Tengono dunque conto di tutte le ipotesi eventuali (come le sospensioni dei termini procedurali per le integrazioni documentali o l'eventuale seconda consultazione).

#### 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

#### 4.2 Impatti specifici

##### A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il decreto produce effetti positivi sulle PMI in quanto:

- ✓ facilita la conoscibilità del disposto normativo in particolare per le imprese di piccole dimensioni che non hanno a disposizione consulenti o uffici legali a disposizione;
- ✓ omogeneizza i regimi regolatori su tutto il territorio nazionale riducendo quindi gli oneri di conoscibilità dei regimi applicabili in ciascuna Regione dove si vuole intervenire;
- ✓ incentiva gli investimenti delle PMI in quanto, ampliando la soglia di applicabilità della VIA, le PMI possono proporre investimenti che non comportano gli oneri – in termini di costi per la predisposizione di un progetto preliminare di fattibilità e di oneri istruttori – collegati invece alla VIA.

##### B. Effetti sulla concorrenza

Il presente decreto è in attuazione, come anticipato, della legge sulla concorrenza 2021, da cui si rileva già la rilevanza in termini concorrenziali di un intervento di riordino e semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili. Il presente decreto contribuisce positivamente sulla concorrenza, rispetto allo *status quo*, in termini di:

- i) riduzione delle barriere all'ingresso per nuovi attori nel mercato, consentendo alle piccole imprese e startup di competere più efficacemente contro imprese più grandi e consolidate. L'aumento della concorrenza può stimolare l'innovazione e ridurre i costi, avvantaggiando i consumatori;
- ii) riduzione dei tempi legati alle procedure amministrative e dunque delle risorse necessarie per avviare i progetti in materia di rinnovabili, consentendo alle imprese di focalizzarsi maggiormente sulle loro attività principali e allocare più risorse all'innovazione e al miglioramento dei servizi offerti;
- iii) riduzione della complessità amministrativa che si traduce in costi più bassi per le imprese, con risparmi potenzialmente a beneficio dei consumatori attraverso prezzi più bassi per i prodotti e i servizi legati alla produzione di energie rinnovabili.
- iv) una maggiore efficienza del quadro normativo contribuisce a rendere il mercato domestico più attraente per gli investitori nazionali e internazionali, portando all'ingresso di più attori nel mercato con ricadute sulla competitività del Paese.

##### C. Oneri informativi

Il decreto non introduce oneri informativi.

##### D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Lo schema di decreto legislativo proposto non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. In particolare, l'intervento proposto:

- non introduce né mantiene requisiti, standard, obblighi e oneri non necessari per il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. RED II), direttiva (UE) 2023/2413 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'18 ottobre 2023, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (c.d. REDIII);

- non riduce l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle disposizioni rispetto a quanto previsto dalle citate direttive;
- non amplia i termini per il rilascio delle procedure abilitative.

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade, in via prioritaria, sul Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

### **5.2 Monitoraggio**

Con riferimento al monitoraggio, si segnala che tale attività sarà svolta nell'ambito dello strumento di supporto tecnico alle riforme strutturali (Technical support instrument-TSI) finanziato dalla DG Reform della Commissione europea attraverso il progetto denominato "Faster Permitting For Renewable Energy Projects In Italy" e avente come beneficiari i co-proponenti del decreto legislativo ossia l'Unità per la semplificazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Struttura di Missione per la Semplificazione Normativa presso il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione Normativa.

Nell'ambito di tale progetto, infatti, è già prevista un'attività di accompagnamento ad alcune Regioni pilota nell'attuazione del decreto legislativo. Nell'ambito di tale attività verrà svolto un monitoraggio sullo stato di implementazione del decreto, sulle relative criticità e sugli eventuali problemi da gestire per garantire una efficace e tempestiva implementazione. A seguito di tale attività verrà prodotto un output ("Report on pilots in selected regions, guiding implementation of the legislative framework and the reform of risk-based system for RES projects permitting") che metterà in evidenza le risultanze del monitoraggio che potranno essere messe a disposizione anche alle altre Regioni.

## **6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Seppur considerata necessaria la natura dell'intervento, per raggiungere gli obiettivi previsti a livello unionale e attuare la delega, si è ritenuto opportuno ascoltare gli operatori di settore per avere un loro confronto sul tema e indirizzare al meglio l'esercizio della delega.

A tal riguardo, in data 20 dicembre 2023 presso il Dipartimento della funzione pubblica è stata organizzata una mattinata di incontro con le associazioni imprenditoriali legate al settore delle fonti rinnovabili. Hanno partecipato e presentato osservazioni le seguenti associazioni: Associazione tecnici energie rinnovabili-ATER; Consorzio italiano Biogas-CIB; Italia Solare; Gruppo informale per la geotermia e l'ambiente-GIGA, Federidroelettrica; Associazione nazionale dell'energia del vento-ANEV; CNA e Confindustria.

Dalle osservazioni sono emerse diversi aspetti di criticità molte volte legate alle specificità settoriali in cui operano le imprese consociati. Limitandoci ai problemi generali e comuni, se ne rilevano tre in particolare:

1. Eccessività normativa che ha prodotto confusione e disorientamento sia negli operatori che nelle amministrazioni riducendo il livello di certezza giuridica del mercato;



2. dubbi interpretativi sulle normative adottate soprattutto ad opera dei c.d. decreti PNRR e loro compatibilità con le normative generali (in particolare d.lgs. n. 28 del 2011 e d.lgs. n. 199 del 2021);
3. lungaggini burocratiche legati soprattutto al rilascio della valutazione di impatto ambientale.

Le associazioni hanno dunque tutte confermato l'urgente necessità di intervenire al fine di assicurare un contesto normativo e procedimentale idoneo al raggiungimento degli obiettivi europei. È stato altresì auspicato di evitare la totale riscrittura delle disposizioni procedurali per evitare ulteriore disorientamento e perdita di tempo utile alla realizzazione dei nuovi impianti.